

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA FORMAZIONE

CAPO I

Principi Generali e disposizioni comuni

Art. 1

Finalità

1. Il presente Regolamento stabilisce le condizioni nel rispetto delle quali le Camere di Commercio, gli enti di sistema e le Unioni regionali possono concedere aiuti di Stato alle imprese, allo scopo di promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori, sulla base di proprie misure o nell'ambito di accordi di cofinanziamento conclusi con altri soggetti pubblici.
2. Ciascun regime istituito dagli enti di cui al comma 1 dovrà fare riferimento al presente Regolamento ed al Regolamento UE di riferimento.

Art. 2

Normativa comunitaria di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina gli aiuti alla formazione:
 - a) in esenzione, ai sensi del Regolamento U.E. n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GUUE L 187 del 26.6.2014);
 - b) in regime "*de minimis*", ai sensi dei Regolamenti n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18.12.2013 (GUUE L 352 del 24.12.2013), o del Regolamento n. 717/2014 del 27 giugno 2014 (GUUE L 190 del 28.6.2014)
2. Gli aiuti alle imprese in esenzione a copertura dei costi sostenuti per attività formativa sono disciplinati dal Capo II del presente Regolamento
3. Gli aiuti in regime "*de minimis*" sono disciplinati dal Capo III del presente Regolamento.

Art. 3

Attività agevolabili

Sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente regolamento le attività formative a favore di lavoratori dipendenti, titolari, legali rappresentanti, amministratori, soci o collaboratori familiari dell'impresa, organizzate:

- da organismi accreditati per la formazione professionale presso una delle Regioni italiane;
- da Università ed Istituti di istruzione superiore in Italia o all'estero;
- dalla Camera di Commercio, da Enti di sistema o da soggetti con essi convenzionati.

Art. 4

Soggetti beneficiari

1. Beneficiarie delle agevolazioni possono essere le imprese di ogni dimensione.
2. La concessione degli aiuti potrà essere subordinata alla condizione che l'impresa beneficiaria abbia sede legale o operativa nel territorio di competenza dell'ente concedente, ovvero si impegni ad istituirla prima dell'erogazione.
3. Non sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. A tal fine le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

4. Le agevolazioni in esenzione in applicazione del Capo II delle presenti disposizioni non potranno essere concesse alle imprese in difficoltà, come definite all'art. 6 delle presenti disposizioni.

Art. 5

Forma dell'agevolazione

Gli aiuti di cui alle presenti disposizioni possono essere erogati sotto forma di contributi, o in natura sotto forma di servizi agevolati; in quest'ultimo caso, sarà quantificato il beneficio per l'impresa in equivalente sovvenzione lorda, al fine di garantire il rispetto dell'intensità ammissibile o dei massimali di aiuto consentiti.

Art. 6

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) *"Piccole e medie imprese"* o *"PMI"*: le imprese così definite dall'Allegato I al Regolamento 651/2014.
- 2) *"impresa in difficoltà"*: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e

- il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

- 3) *“lavoratore svantaggiato”*: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
 - b) avere un'età compresa tra 15 e 24 anni;
 - c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) avere superato i 50 anni di età;
 - e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
 - f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% quella generale dello Stato, se il lavoratore appartiene al genere sottorappresentato;
 - g) appartenere ad una minoranza etnica e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale e la propria esperienza lavorativa;
- 4) *“Lavoratore disabile”*: chiunque sia riconosciuto tale a norma dell'ordinamento nazionale, o presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
- 5) *“impresa unica”*: l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato membro, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d) per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

CAPO II

Aiuti alla formazione in esenzione ai sensi del Regolamento n. 651/2014

Art. 7

Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le agevolazioni saranno concesse nel rispetto del Regolamento 651/2014. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dalle presenti disposizioni si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di quanto previsto dalle presenti disposizioni può essere

interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

3. Le presenti disposizioni non si applicano agli aiuti il cui equivalente sovvenzione lordo superi i 2 milioni di euro per progetto di formazione.

Art. 8

Effetto d'incentivazione

Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dell'attività formativa oggetto dell'agevolazione. La domanda dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) nome e dimensione dell'impresa;
- b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
- c) ubicazione del progetto;
- d) elenco dei costi del progetto
- e) tipologia dell'aiuto richiesto e importo del finanziamento.

Art. 9

Condizioni per l'erogazione degli aiuti

Non potranno essere erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno. Le imprese beneficiarie di un aiuto ai sensi del presente Regolamento dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito.

Art. 10

Cumulo

1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato e con aiuti in regime "*de minimis*", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all'art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Art. 11

Costi ammissibili

1. Ai fini del calcolo dell'aiuto sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i lavoratori disabili;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
 - d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione;
2. Non è ammessa ad agevolazione la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Art. 12
Intensità dell'aiuto

Gli aiuti possono coprire al massimo il 50% dei costi ammissibili, percentuale elevabile fino al 70% come segue:

- a) 10 punti percentuali se beneficiaria è una media impresa;
- b) 20 punti percentuali in caso di piccole imprese;
- c) 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori disabili o svantaggiati, come definiti all'art. 6 delle presenti disposizioni.

CAPO III
Aiuti alla formazione in regime "de minimis"

Art. 13
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore.
2. Le agevolazioni saranno concesse, a seconda del settore in cui operano le persone beneficiarie della formazione, nel rispetto dei seguenti Regolamenti:
 - a) Regolamento n 1407/2013;
 - b) Regolamento n. 1408/2013, se le persone beneficiarie della formazione operano nel settore della produzione primaria;
 - c) Regolamento n. 717/2014, se le persone che beneficiano della formazione operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento 1379/2013.

ART. 14
Condizioni di ammissibilità

Gli aiuti saranno concessi a condizione che l'impresa beneficiaria abbia sede legale o operativa nel territorio di competenza dell'ente concedente ovvero si impegni ad istituirla prima dell'erogazione.

Art. 15
Cumulo

1. Gli aiuti previsti dal presente Capo sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti "*de minimis*", nel rispetto dei massimali fissati dai regolamenti comunitari pertinenti;
2. essi sono cumulabili con aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato, se l'aiuto cumulato non supera l'intensità stabilita dall'art. 12 delle presenti disposizioni;
3. essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
4. È fatta salva la possibilità per gli enti di cui all'art. 1 di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Art. 16
Costi ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo tutte le spese inerenti l'attività formativa, nei limiti stabiliti dal regime adottato da ciascun ente.

Art. 17

Intensità e importo dell'aiuto

Gli aiuti possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili, nel rispetto dei massimali stabiliti dai Regolamenti "*de minimis*" di riferimento. In ogni caso l'importo totale degli aiuti "*de minimis*" ottenuti in ciascun triennio non potrà superare il massimale più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

CAPO IV

Disposizioni finali

ART. 18

Comunicazione alla Commissione, relazioni annuali, controlli

1. Unioncamere provvederà a trasmettere attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore, le informazioni sintetiche rilevanti relative al presente Regolamento, ai sensi dell'art. 11, 1° comma del Regolamento n. 651/2014.
2. Le Camere di Commercio e gli enti di sistema che adotteranno regimi di aiuto ai sensi del Capo II del presente Regolamento, terranno informata Unioncamere dei regimi adottati. Essi renderanno ad Unioncamere, entro il 30 aprile di ogni anno, tutti gli aiuti concessi nell'anno precedente con riferimento al Capo II del presente Regolamento, affinché Unioncamere possa inserire i dati relativi nella Relazione annuale sugli aiuti di Stato di cui all'art. 11, 2° comma del Regolamento n. 651/2014.
3. Ogni ente che concederà aiuti ai sensi del presente Regolamento conserverà, per dieci anni dalla data in cui è stato concesso un aiuto ad hoc o l'ultimo aiuto a valere su un proprio regime, registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari alla verifica del rispetto di tutte le condizioni di cui ai Regolamenti di riferimento.

Art. 19

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 23 febbraio 2015. Esso sarà pubblicato sul sito internet di Unioncamere (<http://asbl.unioncamere.net>).
2. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2020.